

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente

Udita l'illustrazione effettuata da ass. Frasca

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00 in ordine alla regolarità amministrativa e qualora abbia riflessi contabili, alla regolarità contabile, di cui alla seguente tabella

| Parere | Esito | Data | Il Responsabile |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Parere Tecnico | Favorevole | 12/12/2023 | F.to: Dr.ssa Annamaria BLUA |
| Parere Contabile | Favorevole | 12/12/2023 | F.to: Dr.ssa Annamaria BLUA |

Con votazione espressa in forma palese, presenti n. 12 di cui :

| | | | | | |
|------------|-------|----------|-----------------------------|----------|----------------|
| favorevoli | n. 10 | Contrari | n.1 (Brunasso cassinino) | astenuti | n.1 (Arimondo) |
|------------|-------|----------|-----------------------------|----------|----------------|

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa in forma palese, presenti n. 12, di cui

| | | | | | |
|------------|-------|----------|-----------------------------|----------|----------------|
| favorevoli | n. 10 | Contrari | n.1 (Brunasso Cassinino) | astenuti | n.1 (Arimondo) |
|------------|-------|----------|-----------------------------|----------|----------------|

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 dlgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU), nella quale sono state assorbite le disposizioni relative alla TASI, abrogata dal comma 738;

Dato atto che i presupposti dell'IMU decorrente al 1° gennaio 2020 sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'IMU introdotta con Legge 160 del 27 dicembre 2019 e, dunque, Ente impositore in relazione all'imposta in parola;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76%, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la precedente IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visti:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

- riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato l'articolo 1, comma 767 della Legge 160/2019 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Visto l'articolo 6-bis del Decreto Legge 29.09.2023, n. 132 "Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU", che testualmente recita "In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della Legge 27.12.2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate nel predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno di imposta 2025";

Richiamato l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2023 ad oggetto "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Conferma aliquote per l'anno 2023";

Considerato che per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, risulta opportuno confermare le aliquote stabilite per l'anno 2023 con efficacia dal 1° gennaio 2024, riassunte nella tabella che segue:

| IMU | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Casistica degli immobili | Aliquote | Detrazione |
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) | 0,60 | Euro 200,00 |
| Aree fabbricabili | 1,06 | |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D | 0,98 | |
| Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze | 0,80 | |
| Aliquota ordinaria | 0,95 | |
| Fabbricati rurali strumentali | ZERO | |
| Beni destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati e non utilizzati ("Beni merce") | ZERO | |

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione _____

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare le aliquote IMU già stabilite per l'anno 2023, approvando ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia dal 1° gennaio 2024 come riportato nella tabella sottostante:

| IMU | | |
|--|----------|-------------|
| Casistica degli immobili | Aliquote | Detrazione |
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) | 0,60 | Euro 200,00 |
| Aree fabbricabili | 1,06 | |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D | 0,98 | |
| Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze | 0,80 | |
| Aliquota ordinaria | 0,95 | |
| Fabbricati rurali strumentali | ZERO | |
| Beni destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati e non utilizzati (“Beni merce”) | ZERO | |

3. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti _____

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Walter Giuseppe SANDRETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Gerardo BIROLO
